

STATUTO dell'Associazione Montessori Porto San Giorgio Organizzazione di Volontariato – O.d.V.

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Montessori Porto San Giorgio – Organizzazione di volontariato, in breve “Associazione Montessori Porto San Giorgio” - ODV da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Porto San Giorgio, Viale dei Pini, 49.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non rappresenta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito definite semplicemente *sezioni*, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

La *sezione* è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del terzo settore, svolge attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

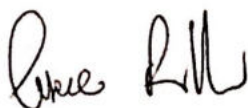
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti, circoli aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.



ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione ha per oggetto la promozione e la diffusione nel territorio, e in modo particolare nell'ambiente scolastico, dei principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani nella scuola pubblica e privata con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, anche in vista della completa formazione umana nel rispetto dell'autonomia, libertà e responsabilità individuali del bambino e dell'adulto.

I soci fondatori condividono l'attualità del metodo, un metodo che gode di grande riconoscimento a livello internazionale.

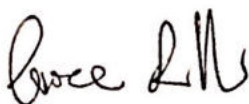
Cura, pertanto, ogni iniziativa idonea alla conoscenza approfondita e capillare del pensiero e dell'opera di Maria Montessori.

L'associazione riconosce e fa proprie le finalità statutarie dell'Opera Nazionale Montessori, quale Ente depositario del patrimonio ideale e scientifico di Maria Montessori e da ella assegnatole avendola istituita nel 1924 e rifondata nel 1947.

Pertanto l'associazione con il presente statuto si impegna a richiedere lo status di sezione affiliata/associata all'Opera Nazionale Montessori.

L'associazione, si impegna a:

- a) diffondere la conoscenza del pensiero e dell'opera di Maria Montessori;
- b) avanzare all'Opera Nazionale Montessori richiesta di riconoscimento quale Sezione Montessoriana Affiliata e/o Associata;
- c) diffondere la conoscenza del pensiero e dell'opera di Maria Montessori;
- d) organizzare convegni, corsi, stages, seminari lezioni e giornate di studio pedagogici montessoriani e non che vedranno confrontarsi illustri studiosi, docenti universitari, ricercatori e filosofi provenienti da tutto il mondo;
- e) sviluppare azioni e progetti "in rete" con altre istituzioni educative pubbliche e private;
- f) presentare testi e pubblicazioni particolarmente significativi e importanti per favorire la conoscenza del pensiero e dell'opera di Maria Montessori;
- g) produrre e/o utilizzare materiale a stampa o audio-visivo idoneo alla comunicazione di esperienze educative e scolastiche comprese quelle realizzate nel territorio;
- h) realizzare documenti informativi destinati agli associati, ai genitori e agli educatori presenti nelle istituzioni educative montessoriane e non;
- i) istituire e/o gestire scuole e comunità infantili nelle quali si applicano il metodo e i principi educativi di Maria Montessori;
- j) promuovere, organizzare e realizzare corsi speciali di differenziazione didattica, corsi di formazione e/o aggiornamento montessoriano per le diverse fasce di età rivolto alla formazione di educatori montessoriani;
- k) favorire e sviluppare tra i docenti delle scuole del territorio, la conoscenza del metodo montessoriano, così da promuovere il più possibile l'adozione e l'utilizzo negli istituti scolastici;
- l) sostenere quegli istituti scolastici che hanno deciso di utilizzare il metodo montessoriano;
- m) curare e gestire l'effettuazione di corsi, seminari, convegni, e altro ai fini della riqualificazione e dell'aggiornamento, rilasciando attestati, certificazioni e crediti, anche previo patrocinio/autorizzazioni dell'Opera Nazionale Montessori;



- n) promuovere e realizzare iniziative di studio, aggiornamento, ricerca e informazione nei diversi ambiti delle scienze sociali e dell'educazione a favore di insegnanti, educatori, dirigenti, amministratori;
- o) promuovere ed attuare progetti finalizzati alla formazione degli adulti in quanto genitori e cittadini interessati ai problemi della realtà educativa culturale e sociale;
- p) promuovere iniziative di confronto e riflessione sugli strumenti educativi per l'infanzia;
- q) curare e assistere progetti di istituzione di scuole Montessori, iniziative di aggiornamento e perfezionamento di educatori e insegnanti montessoriani, anche in ordine al dettato della Convenzione nazionale tra il Ministero della P.I. e l'Opera Nazionale Montessori, attività di consulenza e assistenza presso le Istituzioni educative che attuano il metodo Montessori o a favore di Enti, associazioni e scuole che lo richiedano;
- r) coordinare ricerche, indagini e inchieste relative a particolari problemi o bisogni presenti nella realtà educativa e scolastica del territorio;
- s) realizzare attività di sostegno e di formazione rivolte a minori in età scolare;
- t) coordinare, gestire una struttura di educazione parentale Montessori a Porto San Giorgio e promuovere l'avvio di un Polo d'eccellenza a Porto San Giorgio;
- u) proporre laboratori di pittura ispirati ai metodi Stern e Munari, laboratori di creatività e manualità, di musica di teatro, danza e movimento;
- v) svolgere ogni tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.
- w) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

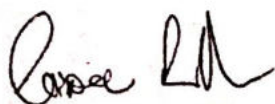
L'associazione, in virtù della propria autonomia programmatica ed organizzativa, ricerca e promuove collaborazioni ed intese con Enti, Associazioni, Centri di Ricerca, Università, Istituzioni scolastiche e singoli esperti ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 4. Di volta in volta può deliberare convenzioni con Enti ed Organismi per l'attuazione di progetti ad essa affidati.

L'Associazione potrà istituire e gestire direttamente istituzioni educative o particolari forme di presenza e assistenza educativa e scolastica attraverso apposite convenzioni o deleghe con Enti pubblici e privati.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione e/o in comodato beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.



ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche enti giuridici (OdV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) italiani e/o stranieri nei limiti dell'art. 32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e i soci, la cui domanda di iscrizione venga accolta dal Consiglio Direttivo dell'associazione, si impegnano a versare la prima quota contributiva ordinaria annuale (quota associativa) entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione, pena la decadenza.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

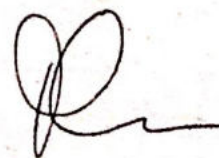
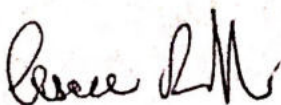
L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. In assenza di relativa decisione si intendono confermate le quote dell'anno precedente.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:



- Onorari

- Ordinari

- Benemeriti

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Tutti coloro che intendono diventare soci dell'Associazione devono impegnarsi a non organizzare autonomamente corsi speciali di differenziazione didattica né altro tipo di corsi di formazione e/o aggiornamento montessoriano per le diverse fasce d'età rivolti alla formazione di educatori/insegnanti montessoriani al di fuori dell'associazione.

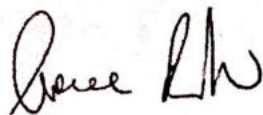
Devono, altresì, impegnarsi a non rilasciare in nome dell'Opera certificati o diplomi per attività non concordate.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.



ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

Sono da ritenersi giusti motivi di esclusione l'aver manifestato comportamenti scorretti nei confronti di altri soci, degli utenti e della collettività tali da contraddire alle finalità e allo spirito dell'Associazione, aver ostacolato il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi dell'Associazione, la morosità del pagamento delle quote protrattasi per 6 mesi dalla scadenza del termine fissato statutariamente per l'effettuazione del versamento.

La delibera consiliare di esclusione è inappellabile. La decisione del Consiglio Direttivo avrà, nei riguardi del socio, immediato effetto sospensivo.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

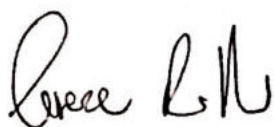
ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- l'Organo di Revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Consiglio direttivo, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.



ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote annuali

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella sede sociale dell'associazione e/o a mezzo mail e/o a mezzo messaggio Sms/WhatsApp, o negli altri modi stabiliti dal Consiglio Direttivo

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso e/o inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominati.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominati.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.



Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

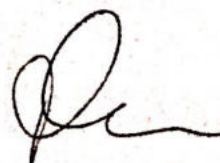
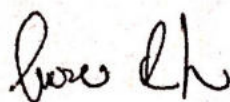
Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria



- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.



Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

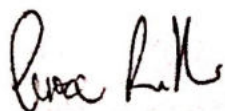
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione telefonica, via messaggio *Sms/WhatsApp*, via fax o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, via messaggio *Sms/WhatsApp* o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche, o via messaggio *Sms/WhatsApp*, o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

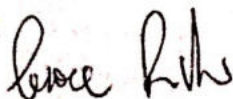
ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

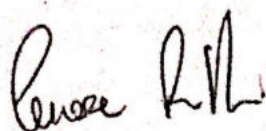
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali (se nominati).

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo (se nominato) cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

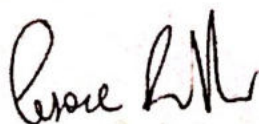
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed i mezzi finanziari sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- da contributi di imprese e privati;
- da contributi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- il fondo residuo a bilancio della ex sezione Montessori;
- eventuali contributi dell'Opera Nazionale Montessori richiesti per l'attuazione delle attività programmatiche;
- da ogni altra entrata, diversa da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.



ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

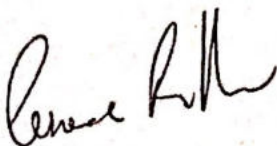
ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio con i relativi allegati, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.



ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

